

conferisca una vera e propria delega per l'emanazione di decreti legislativi che provvedano al coordinamento del testo delle norme vigenti e alla individuazione delle disposizioni abrogate. Per quanto riguarda invece gli aspetti da sottoporre a delegificazione, è necessario che i regolamenti non riproducano meccanicamente, nell'ambito di una diversa fonte, le norme legislative previgenti, ma operino una semplificazione delle medesime.

L'intervento di semplificazione attraverso la predisposizione dei testi unici dovrebbe essere condotto non solo sulla base di considerazioni di carattere formale, ma guardando al concreto funzionamento della normativa considerata. Solo in questo modo sembra possibile procedere alla eliminazione delle norme obsolete, non più necessarie o tra loro contraddittorie, raggiungendo un risultato non solo di delegificazione, ma di riduzione dello stock normativo complessivamente vigente.

Il riordino presuppone dunque una previa ricognizione sullo stato di attuazione delle normative esaminate e sui problemi riguardanti il loro impatto sui destinatari (pubblica amministrazione, cittadini, imprese), da attuarsi mediante una accurata verifica dei costi sopportati dai destinatari della normativa rispetto ai benefici che gli stessi possono trarne.

La prima fase dell'azione di riordino potrà essere rappresentata da una ricognizione dello stato della legislazione vigente nei diversi settori presi in considerazione. L'ampiezza dell'intervento di riordino richiesto per l'emanazione dei testi unici consiglia un adeguato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti anche in una fase precedente a quella, finale, dell'espressione del parere sugli schemi di testi unici già predisposti. Ciò potrà avvenire concordando con il Governo un *iter* procedurale che permetta alle Commissioni di acquisire informazioni sugli orientamenti del Governo relativamente alla individuazione delle materie che costituiranno oggetto dei testi unici; sui criteri cui il Governo intende attenersi per quanto concerne la definizione dei profili organizzativi e procedurali che potrebbero essere delegificati, nonché sulle eventuali difficoltà riscontrate nella redazione dei testi. Non meno importante appare la previsione della facoltà delle medesime Commissioni di pronunciarsi sugli elementi informativi forniti dal Governo relativamente alle questioni testé richiamate, in modo da dare utili indicazioni e suggerimenti al Governo. Si darebbe in tal modo vita ad una delle forme di « raccordo istituzionale » tra Camere e Governo previste dall'articolo 6 della stessa legge n. 50.

Per quanto riguarda le priorità da individuare nei settori da sottoporre a riordino, un primo criterio di selezione potrebbe essere diretto a stabilire una connessione tra riordino e la realizzazione di interventi di riforma. Da questo punto di vista, i settori per i quali la predisposizione dei testi unici potrebbe considerarsi matura sembrano quelli recentemente interessati da grandi riforme di carattere organico. Si pensi ad esempio alla riforma dei ministeri, a quella della presidenza del consiglio, al riordino degli enti pubblici: questi settori sono stati recentemente disciplinati da decreti legislativi che prevedono essi stessi successivi interventi di delegificazione con finalità di riordino di tutta la disciplina della materia. Il solo intervento di delegificazione

sull'organizzazione dei ministeri, se attuato, comporterebbe una notevolissima operazione di semplificazione legislativa.

Per quanto riguarda le modalità con cui attuare la innovativa previsione contenuta nella legge n. 50 riguardante l'emanazione di testi unici a carattere « misto » (legislativo e regolamentare), la soluzione preferibile sembra quella individuata nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera: predisposizione contestuale in ciascun settore di due distinti provvedimenti di riordino, uno di rango legislativo e l'altro di livello regolamentare, che dovrebbero essere rifusi in un testo unico misto a carattere ricognitivo che dovrebbe contenere tutte le norme rilevanti per il settore considerato.

È opportuno infine che il Governo promuova l'operatività di strumenti che consentano la consultazione gratuita da parte dei cittadini sul *web* del testo della legislazione vigente aggiornato in tempo reale. Vanno a questo fine coordinate (ad es, attraverso l'intervento dell'AIPA) le numerose iniziative assunte in materia da diverse amministrazioni dello Stato, destinando ad esse adeguate risorse finanziarie.

Tab. A. Le priorità relative al riordino delle norme legislative e regolamentari indicate nei pareri delle Commissioni permanenti della Camera

<i>Commissione</i>	<i>T.U. previsti dalla L. 50/99</i>	<i>T.U. previsti da altre leggi</i>	<i>Altre proposte delle Commissioni</i>
I Affari costituzionali	Un solo T.U. per il pubblico impiego contrattualizzato (art. 8 L. 50/99) e per quello non contrattualizzato (allegato 3 L. 50/99) Documentazione amministrativa e anagrafica (allegato 3 L. 50/99)	Autonomie locali (art. 31 L. 265/99) Rimborso spese elettorali e finanziamento dei partiti (art. 8 L. 157/99)	
II Giustizia			Lotta alla criminalità organizzata e misure di prevenzione
III Esteri			Materia delle minoranze linguistiche Partecipazione italiana a fiere ed esposizioni universali ³
IV Difesa			Stato giuridico ed economico del personale militare Patrimonio immobiliare della difesa Impiego del personale e di strutture militari in missioni internazionali di pace
V Bilancio	Attività economiche e industriali (art. 7, co. 1, lett. a) L. 50/99): - sostegno delle aree depresse	Formazione e gestione del bilancio dello Stato (L. 94/97) Tesoreria (L. 94/97) Autonomie locali (art. 31 L. 265/99)	
VI Finanze	Finanze e tributi (allegato 3 L. 50/99): - imposte dirette (inclusa la Dit); - liquidazione e accertamento delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP; - riscossione di imposte e tributi; - tributi locali.		Assicurazioni Riciclaggio di capitali Codice dei mercati finanziari
VII Cultura	Università e ricerca (allegato 3 L. 50/99): - università; - ricerca scientifica e tecnologica.		

³ Si tratta delle indicazioni espresse dall'on. Niccolini durante l'esame della relazione da parte della Commissione speciale nella seduta del 28 settembre 1999. Nel parere della Commissione Esteri non è contenuta alcuna indicazione di priorità.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Commissione</i>	<i>T.U. previsti dalla L. 50/99</i>	<i>T.U. previsti da altre leggi</i>	<i>Altre proposte delle Commissioni</i>
VIII Ambiente	Ambiente e tutela del territorio (allegato 3 L. 50/99)		
IX Trasporti	Trasporto pubblico locale (art. 7, co. 1, lett. a), L. 50/99)		Poste Telecomunicazioni Trasporto ferroviario Trasporto marittimo e canticristica
X Attività produttive	Incentivazione allo sviluppo delle aree depresse, all'innovazione tecnologica, alla ricerca applicata e alle aree di crisi Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e al commercio estero		Disciplina del commercio Mercati dell'energia elettrica e il gas Regolazione del mercato e concorrenza
XI Lavoro	Un T.U. per il pubblico impiego contrattualizzato (art. 8 L. 50/99) e più T.U. su quello non contrattualizzato (allegato 3 L. 50/99) Incentivi all'occupazione (art. 45, co. 4 e 5, L. 144/99)	Incentivi all'occupazione (art. 45, co. 4 e 5, L. 144/99)	
XII Affari sociali		Servizio sanitario nazionale (art. 4, comma 1. L. 419/98)	Con particolare riferimento all'assistenza ai soggetti disabili Produzione, commercializzazione e distribuzione di alimenti Terzo settore
XIII Agricoltura	Agricoltura (allegato 3 L.50): - sicurezza alimentare; - sviluppo delle imprese agricole; - agricoltura biologica; - settore lattiero caseario; - olivicoltura; - settore vitivinicolo; - settore florovivaistico; - carni. Pesca e acquacoltura (allegato 3 L.50)		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Commissione</i>	<i>T.U. previsti dalla L. 50/99</i>	<i>T.U. previsti da altre leggi</i>	<i>Altre proposte delle Commissioni</i>
XIV Politiche dell'Unione europea			Libera circolazione delle persone e delle merci; Appalti pubblici; Sicurezza e salute dei lavoratori; Controlli sanitari e veterinari; Tutela dei consumatori; Prevenzione e riduzione dell'inquinamento; Credito e assicurazioni; Standard tecnici di macchine e di appa- recchiature e sicurezza degli impianti; Sostanze pericolose; Trattamento dei dati personali.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. B. Il quadro delle deleghe pendenti in materia di testi unici

Legge di delega o di autorizzazione	Testi unici	Stato di avanzamento dei lavori presso le Amministrazioni competenti	Scadenza
L. 8 marzo 1999, n. 50 <i>Legge di semplificazione 1998</i>	- Servizi di trasporto pubblico locale; - Servizi pubblici locali;	È in corso di esame presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato il ddl. S. 4014 (servizi pubblici locali) per cui il Governo ritiene opportuno attendere l'esito dei lavori	31 dicembre 2001
	<i>Disciplina delle attività economiche e industriali, con riferimento in particolare (ma non esclusivamente) ad alcuni campi:</i> - sostegno e sviluppo delle imprese; - politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea; - cooperazione nei settori produttivi e sostegno all'occupazione; - disciplina degli impianti industriali e delle relative norme di sicurezza.	In corso di studio preliminare	31 dicembre 2001
Art. 7, co. 1, lett. a)- (Materie di cui all'art. 4, co. 4, della L. 59 del 1997)	Sistema universitario	In corso di studio preliminare	
Art. 7, co. 1, lett. c)- (Materie di cui all'allegato 3 della L. 50)	Ambiente e tutela del territorio	In corso di studio preliminare	31 dicembre 2001
	Urbanistica ed espropriazione	In corso di studio preliminare	
	Finanze e tributi	In corso di elaborazione.	
	Documentazione amministrativa e anagrafica	In fase avanzata elaborazione	
	Agricoltura	In corso di studio preliminare	
	Pesca e acquacoltura	In corso di studio preliminare	
	Università e ricerca	In corso di studio preliminare	
	Rapporto di impiego pubblico del personale sottratto al regime privatistico	In fase avanzata di studio	
(segue)			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Legge di delega o di autorizzazione	Testi unici	Stato di avanzamento dei lavori presso le Amministrazioni competenti	Scadenza
L. 8 marzo 1999, n. 50 <i>Legge di semplificazione 1998</i> (segue dalla pagina precedente)			31 dicembre 2001
Art. 7, co. 1, lett. d)	Diritti civili dello straniero in condizione di reciprocità	Il Governo non lo ritiene necessario in quanto la materia è contenuta nel regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti	
Art. 7, co. 1, lett. e)	Autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni da parte delle persone giuridiche	Nessun lavoro in corso	31 dicembre 2001
Art. 7, co. 1, lett. f)	Pubblicità legale degli atti delle imprese	Nessun lavoro in corso	31 dicembre 2001
Art. 8	Rapporto di impiego pubblico del personale sottoposto al regime privatistico	In fase avanzata di studio	31 dicembre 1999
L. 8 agosto 1995, n. 335 <i>"Riforma del sistema pensionistico e complementare"</i> , art. 3 comma 21	testo unico in materia di previdenza	In fase di avanzata elaborazione	31 marzo 2000 ⁴
L. 15 marzo 1997, n. 59 <i>"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali....."</i> art. 21, co. 13	Leggi sull'istruzione	Nessun lavoro in corso	entro un anno dalla data di entrata in vigore dei reg. di cui all'art. 21, co. 2 e 11 ⁵ della L. 59

⁴ Il termine di attuazione, inizialmente fissato entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) è stato in seguito differito al 31.3.98 dalla L. n. 417/96, al 31.3.99 dall'art. 59, co. 23 della L. n. 449/97, al 31.5.99 dall'art. 2, 1° per. della L. n. 448/98 e da ultimo dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, co. 15.

⁵ I commi 2 e 11 dell'articolo 21 non prevedono un termine per l'emanazione dei regolamenti.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Legge di delega o di autorizzazione	Testi unici	Stato di avanzamento dei lavori presso le Amministrazioni competenti	Scadenza
L. 3 aprile 1997, n. 94 "Modifiche alla legge 5 agosto 1978 n. 468" art. 6, co. 1	1) Formazione e gestione del bilancio dello Stato 2) Tesoreria	In corso di studio preliminare	entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'art. 6, co. 1 della legge
L. 8 ottobre 1997, n. 352 "Disposizioni sui beni culturali" art. 1, co. 1	Norme in materia di beni culturali ed ambientali		1° novembre 1999 ⁶ ; lo schema di D.Lgs è stato già esaminato dalle Camere
L. 24 aprile 1998, n. 128 "Legge comunitaria 1995 - 1997" art. 10, co. 1	Testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie	Nessun lavoro in corso	22 maggio 2000
L. 30 novembre 1998, n. 419 "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale" art. 4, co. 1	Organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale	Il Governo ritiene necessario attendere il completamento della attuazione delle deleghe previste dalla L. 419/98	22 giugno 2000
L. 5 febbraio 1999, n. 25 "Legge comunitaria 1998" art. 7	Testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la L. 25	Sono in corso di elaborazione il T.U. in materia di appalti e quello in materia di tutela dei consumatori	27 febbraio 2001
L. 13 maggio 1999, n. 133, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" Art. 35, co. 1,	testo unico in materia tributaria	In corso di elaborazione	18 maggio 2000
L. 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione..." , art. 45, co. 1, lett. n) ⁷	Testi unici in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali	In fase avanzata di studio	

⁶ Il termine, originariamente di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (1.11.97), è stato prorogato di sei mesi dalla L. 191 del 1998 e di ulteriori sei mesi dalla L. 122 del 1999.

⁷ I principi e criteri direttivi della delega prevista dall'articolo 45, comma 1, prevedono, alla lettera n), la "riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse". Si osserva che il termine per l'emanazione del testo unico, per il quale non viene indicata la data di decorrenza, sembra essere in contrasto con quello previsto per l'esercizio della delega, che è fissato al 31 dicembre 1999.

<i>Legge di delega o di autorizzazione</i>	<i>Testi unici</i>	<i>Stato di avanzamento dei lavori presso le Amministrazioni competenti</i>	<i>Scadenza</i>
L. 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" art. 31, co. 1	testo unico in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative.	In corso di studio preliminare	21 agosto 2000

I dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori per la predisposizione di testi unici presso le Amministrazioni competenti sono stati comunicati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio sen. Bassanini alla Commissione speciale nella seduta del 29 settembre 1999.

Si ricorda che l'art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo, prevede l'emanazione di una serie di regolamenti sull'organizzazione e sulla distribuzione delle funzioni interne delle amministrazioni centrali; l'art. 4, comma 7, stabilisce che detti regolamenti dovranno raccogliere tutte le disposizioni relative a ciascun ministero. Inoltre, lo schema di riordinamento degli enti pubblici (ancora all'esame della Commissione parlamentare per la riforma amministrativa), prevede un ampio intervento di riordino della legislazione riguardante tali settori attraverso la delegificazione di tutti gli aspetti organizzativi e procedurali.

PARERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: Vincenzo CERULLI IRELLI)

PARERE SULLA

RELAZIONE DEL GOVERNO SUL PROGRAMMA DI RIORDINO DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

La I Commissione,

esaminata la « Relazione del Governo al Parlamento per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari » (doc. XXVII, n. 5);

rilevato che le materie previste come oggetto della normativa di riordino sono molteplici e complesse; si tratta, infatti, di tutte le materie già oggetto delle c.d. leggi di delegificazione (in particolare, si vedano gli elenchi delle materie di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 e di cui alla stessa legge n. 50 del 1999, allegati 1 e 2); di quelle concernenti i servizi pubblici locali nonché le attività economiche e industriali, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997, concernenti, tra le altre, il commercio, i trasporti e il finanziamento delle attività produttive; di quelle elencate nell'allegato 3 della stessa legge n. 50 del 1999, concernenti l'ambiente, l'urbanistica, le finanze, l'espropriazione, la documentazione amministrativa, l'università, l'agricoltura, e altre ancora; infine, di una serie di materie civilistiche oggetto di recenti modifiche al codice civile;

sottolineata la stretta connessione tra l'operazione di riordino normativo e l'operazione di semplificazione avviata con l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

ritenuto che il programma di riordino normativo non sia strettamente limitato alle materie menzionate nell'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, parendo opportuno ricomprendervi anche i testi unici previsti da singole disposizioni di legge, ai quali pure dovrà applicarsi la disciplina prevista dal citato articolo 7 della legge n. 50 del 1999, salvo deroga espressamente stabilita in proposito;

delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) per assicurare la pratica realizzabilità del programma di riordino, appare indispensabile una realistica selezione dei settori normativi da sottoporre a riordino nei prossimi due anni;

2) la selezione dovrà essere effettuata sulla base degli indirizzi parlamentari e dell'impegno da parte del Governo in ordine alla assegnazione delle risorse tecniche necessarie per la realizzazione dell'azione di riordino nei tempi previsti;

3) in relazione agli ambiti di competenza della Commissione affari costituzionali si segnalano le seguenti quattro priorità:

a) il testo unico delle norme in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 8 della legge n. 50 del 1999, concernente il personale pubblico con rapporto di lavoro di tipo privatistico; la stessa legge n. 50 del 1999 prevede, peraltro, all'allegato 3, come ulteriore materia oggetto di riordino, il rapporto di pubblico impiego del personale « non privatizzato », la cui disciplina dovrebbe, pertanto, essere opportunamente riordinata in un unico testo contestualmente a quella concernente il personale « privatizzato »;

b) il testo unico delle norme in materia di autonomie locali, previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

c) il testo unico delle norme in materia di documentazione amministrativa ed anagrafica;

d) il testo unico delle norme in materia di rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive, di agevolazioni a favore dei medesimi soggetti e di controlli e sanzioni previsti dalla legge, di cui all'articolo 8 della legge 3 giugno 1999, n. 157; al riguardo, tale ultima disposizione non menziona l'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 e prevede che il testo unico abbia carattere compilativo, il che rende necessario chiarire se a tale testo unico possa applicarsi la disciplina generale prevista dal citato articolo 7 della legge n. 50 del 1999 ai fini di un suo inserimento nel programma di riordino del Governo;

4) il programma di riordino dovrà essere l'occasione anche per procedere ad una reale semplificazione della normativa vigente nei diversi settori: in questo senso appare opportuno non solo procedere alla più ampia delegificazione secondo i criteri indicati dalla legge, ma anche alla riduzione dello *stock* normativo attraverso l'abrogazione, limitatamente alle materie le cui discipline normative costituiscono oggetto di delegificazione, delle norme di legge o regolamentari ritenute non più necessarie;

5) i criteri per procedere alle abrogazioni dovrebbero essere finalizzati in primo luogo all'eliminazione delle antinomie presenti nella legislazione vigente e alla soppressione delle norme delle quali si sia dimostrata la scarsa effettività;

6) in considerazione della finalità di effettivo riordino e semplificazione della normativa di settore da perseguire con lo strumento dei testi unici, appare opportuno che, in una fase anteriore alla presentazione alle Camere degli schemi di testi unici per il prescritto parere parlamentare, il Governo presenti alle Commissioni parlamentari competenti nei diversi settori una relazione concernente lo stato di avanzamento dei lavori e i principali problemi riscontrati nella

azione di riordino, al fine di assumere gli eventuali indirizzi parlamentari sulle scelte da adottare;

7) sul piano procedimentale, si pone un problema di natura costituzionale inerente a profili di corretto utilizzo delle fonti di produzione normativa, considerato che la traduzione in un solo testo unico adottato nella forma del decreto legislativo di norme legislative e regolamentari darebbe luogo — anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 166 del 1990 — alla trasformazione delle norme di rango regolamentare in norme aventi valore legislativo, con risultato chiaramente incongruo rispetto alle finalità di semplificazione perseguite dalla legge n. 50 del 1999; ferma restando l'opportunità di un chiarimento legislativo dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, appare, dunque, preliminarmente utile chiarire che la previsione dell'articolo 7, comma 2, alinea, della legge 8 marzo 1999, n. 50, secondo cui i testi unici dovranno comprendere in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni le disposizioni legislative e regolamentari ivi raccolte, non potrà in ogni caso avere come conseguenza la legificazione delle disposizioni precedentemente contenute in atti di natura regolamentare, che potrebbe essere provocata qualora i testi unici fossero emanati nella forma di decreti legislativi; ciò premesso, al fine di evitare un indesiderato effetto di legificazione di disposizioni regolamentari, appare opportuno che i processi di delegificazione delle discipline delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 50 del 1999, precedano le operazioni di riordino normativo da effettuare mediante l'emanazione di testi unici; a tal fine, occorrerebbe che il Governo seguisse un procedimento di adozione dei testi unici tale da distinguere la codificazione della disciplina di ciascuna materia a seconda che si tratti di discipline normative delegificabili ovvero di discipline che dovrebbero mantenere rango legislativo.

Più nel dettaglio, il Governo dovrebbe provvedere all'adozione di ciascun testo unico attraverso la predisposizione di tre diversi atti:

a) un regolamento di delegificazione con il quale provvedere alla delegificazione delle discipline delle materie di cui al citato articolo 7, comma 1, della legge n. 50 del 1999, e alla contestuale codificazione delle normative regolamentari risultanti dall'opera di semplificazione; in tal modo, i regolamenti di delegificazione in questione rivestirebbero anche la natura di testi unici regolamentari, la cui norma di autorizzazione legislativa andrebbe individuata nello stesso articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999;

b) un decreto legislativo per la codificazione delle discipline non delegificabili, al quale andrebbe applicato il criterio direttivo di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, al fine di consentire ad esso di procedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

c) un testo unico meramente compilativo con il quale procedere alla definitiva unificazione delle discipline normative sia di rango

legislativo sia di rango regolamentare, e alle opportune evidenziazioni delle disposizioni di differente rango normativo, come richiesto dal comma 2, alinea, dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999.

Per tutte e tre le tipologie di fonte normativa sopra individuate occorre, infine, che il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in ordine a ciascuno schema di atto normativo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*; tali provvedimenti, sebbene concatenati l'uno all'altro in una sequenza procedimentale ben definita, dovranno essere trasmessi alle Camere in modo contestuale, ferma restando l'adozione di distinte pronunce o valutazioni parlamentari in merito a ciascuno di essi;

8) la Commissione ritiene altresì che debba essere formulato al Governo uno specifico indirizzo per il riordino delle circolari in vigore nelle diverse materie oggetto dei processi di semplificazione e codificazione normativa, con particolare riferimento alla soppressione delle circolari contrastanti con norme di legge o di regolamento, applicando i medesimi criteri di razionalizzazione e di semplificazione stabiliti dalla legge per il riordino normativo.